

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la proposta di deliberazione della Giunta Regionale ad oggetto "Disposizioni regionali relative ad ambiti territoriali e forme gestionali dei servizi sociali";
- l'art. 14 commi 27, 28, 29, 30 e 31 del decreto legge 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010, che prefigura nella forma associata, obbligatoria per i comuni fino a 5000 abitanti, l'ambito di organizzazione e gestione delle loro funzioni fondamentali ed assegna alle Regioni ed a successivo D.P.C.M. modalità e termini di attuazione;
- l'art. 2 comma 186 lettera "e" della legge 23/12/2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) con cui si dispone la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;

Rilevato che:

- la scelta di provvedere in forma associata alla gestione di funzioni e servizi di competenza dei Comuni rientra nella sfera di autonomia organizzativa riconosciuta agli Enti Locali dalla Costituzione e dall' Ordinamento degli Enti Locali;
- i Consorzi costituiti per la gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, ai sensi della legge regionale 1 del 2004 sono altresì resi obbligatori ai sensi della legge regionale del 23 maggio 2008 n. 12 - art. 21;

Richiamata:

- la previgente normativa nazionale introdotta dal DPR 616 del '77 che per prima ha assegnato ai Comuni le funzioni di tutela e protezione delle fasce deboli della popolazione;
- la Legge 142/90 che ha assegnato ai Comuni la possibilità di scegliere le forme gestionali anche associative previste dall'Ordinamento;
- la Legge 328/2000 che ha confermato la validità della forma associata;
- La legge 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, agli articoli 30 e seguenti, disciplina ed individua le forme associative tra i Comuni per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi quali modalità positive di cooperazione tra gli enti locali;

Evidenziato che la Regione Piemonte, nelle more dell'adozione di idonea disposizione legislativa, ha promulgato alcuni provvedimenti di settore privilegiando la forma associativa per la gestione dei servizi socio-assistenziali e riconoscendo la titolarità dei Comuni;

Rilevato che i Comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale anche mediante l'elaborazione di proposte per la definizione del Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 1/2004;

Considerati imprescindibili e di fondamentale importanza i principi di:

- **responsabilizzazione degli amministratori locali.** Il modello locale impone ai Comuni associati di "pesare" i bisogni della popolazione e destinare le risorse in modo perequativo e flessibile;
- **condivisione e concertazione tra livelli diversi di governo.** Le amministrazioni comunali sono i soggetti aventi titolo per la programmazione sociale locale e per condividere con gli altri Enti di governo le priorità e i livelli assistenziali di ogni singola realtà;
- **autonomia e decentramento.** Il modello organizzativo-gestionale della forma associata ha in questi anni permesso una distribuzione equilibrata e capillare dei servizi sul territorio;

- **adeguatezza.** L'entità organizzativa si è dimostrata adeguata in termini di dimensioni territoriali e demografiche;
- **sussidiarietà.** La dimensione associata permette un livello di governo più vicino al cittadino;
- **reciprocità e solidarietà.** L'unione di comuni di piccole dimensioni e di comuni di medie dimensioni consente di mantenere unitarietà mutualistica tra enti territoriali nel corrispondere sempre alle esigenze dei cittadini;
- **efficienza e appropriatezza delle prestazioni.** La forma associata ha dei ridotti costi di gestione amministrativa a beneficio di investimenti in termini di risorse umane. Le dimensioni permettono anche una snellezza burocratica e percorsi ravvicinati a favore del cittadino, specie se con difficoltà nel raggiungimento dei servizi. Definire lo standard di erogazione è compito da sviluppare a livello locale così come stabilire la quantità, la distribuzione e la destinazione delle risorse finanziarie. In questo modo si risponde al diritto concreto della persona per i suoi bisogni "qui e ora";

Accertato che le Amministrazioni Comunali unanimemente ed unitariamente esprimono un giudizio molto positivo in merito alle gestioni associate di Comuni che hanno dato prova di efficienza ed efficacia, sia sul piano economico sia su quello organizzativo e gestionale;

Ribadito che va riconosciuto ai Comuni in questi anni di gestione associata la centralità del ruolo di programmazione concertato a livello locale, di governo dell'intero sistema, nonché di controllo positivo delle finalità a cui tendono i servizi;

Tenuto conto che tali gestioni vanno consolidate sul territorio per la capacità dimostrata nel governare in modo condiviso le specifiche problematiche territoriali, nel valorizzare i saperi che le competenze hanno acquisito nel tempo, nel promuovere le peculiarità locali, nel sostenere lo sviluppo di una consapevolezza del ruolo attivo dei singoli attori nella comunità;

Sottolineato che i piccoli e medi Comuni presentano oggettive difficoltà nel gestire singolarmente i servizi che, per la loro complessità, necessitano di una organizzazione e professionalità specifiche;

Ravvisato che sotto il profilo politico, la gestione associata consente di realizzare una corretta ed adeguata programmazione territoriale la quale, in presenza di una molteplicità di Comuni piccoli e collocati in aree montane e pedemontane che necessitano di una presenza capillare di servizi, risulta essere insostituibile per il raggiungimento di livelli omogenei ed uniformi delle prestazioni e dei servizi;

Ravvisato altresì il valore dei principi di mutualità e solidarietà che hanno portato le Amministrazioni Comunali a scegliere le forme associative in atto, ormai pienamente consolidate;

Nel richiamare il pronunciamento con il quale la Corte dei Conti del Piemonte, con delibera n.101 del 17.12.10, ha interpretato l'art. 42 comma 186 della "Finanziaria 2010" sulla decorrenza della soppressione dei consorzi di funzione dichiarando: "che la norma ad essa relativa si applicherà e produrrà i suoi effetti a decorrere dal primo rinnovo, a partire dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, del Consiglio di Amministrazione interessato";

Atteso che è intendimento della Sanità regionale procedere ad una riorganizzazione della quale a tutt'oggi non si conoscono ancora l'articolazione e le competenze;

Tenuto conto altresì che nell'ASL-CN1 la Funzione Socio-Assistenziale registra:

- a) l'esistenza del Tavoli di concertazione permanente "Integrazione socio-sanitaria per le problematiche relative all'assistenza alle persone anziane non autosufficienti, alle persone con disabilità e ai minori" costituito dai Direttori dei Distretti Sanitari e dai Direttori degli Enti Gestori integrato dai rispettivi Responsabili dei settori afferenti;
- b) la vigenza di convenzioni-quadro tra ASL CN1 ed Enti Gestori che disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'integrazione socio-sanitaria;
- c) la compresenza dei Direttori di Distretto e degli Enti Gestori in seno all'Ufficio Provinciale di Piano istituito dalla Provincia di Cuneo per il coordinamento delle attività connesse alla definizione dei Piani di Zona;
- d) l'esistenza di attività ad alta integrazione in ordine a Progetti – Commissioni - Servizi Sportelli di accesso articolati a livello di distretto sanitario realizzando nei fatti una elevata integrazione delle funzioni socio-sanitarie.

Nell'evidenziare come l'obbligo per i Comuni di trasferire per delega alle aziende sanitarie locali, in modalità transitoria, le funzioni socio-assistenziali e come il termine per "avviare il processo di riorganizzazione gestionale" fissato ad un mese dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2011 sia in contrasto con la delibera n. 101/2010 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte che indica la possibile soppressione dei consorzi solamente all'atto del rinnovo dei rispettivi consiglio di amministrazione rappresentino motivo di ricorso al giudice amministrativo per la loro palese illegittimità trattandosi di decisioni imposte da soggetto incompetente;

RICONOSCE

che i Consorzi dei Servizi Socio Assistenziali hanno finora svolto un ruolo fondamentale rispetto alle problematiche del territorio e ai fabbisogni Socio – Assistenziali manifestati dai cittadini;

AFFERMA

i seguenti principi fondamentali come essenziali la gestione dei Servizi ed i relativi assetti istituzionali:

- 1) è imprescindibile ed insostituibile ruolo di indirizzo politico delle Amministrazioni Comunali nella gestione dei Servizi Socio Assistenziali così come previsto dalla vigente legislazione;
- 2) è essenziale la coincidenza in capo all'Amministrazione Comunale della competenza giuridica e della responsabilità politica ed economica nella gestione dei Servizi Socio Assistenziali;
- 3) i Servizi Socio Assistenziali devono mantenere la loro caratteristica di vicinanza al territorio al fine di una migliore, appropriata e più tempestiva risposta ai fabbisogni dei cittadini;
- 4) alla luce delle crescenti ristrettezze della pubblica finanza, ritiene opportuno promuovere sinergie e collaborazioni di carattere tecnico tra i diversi Enti Gestori, tra gli stessi e l'ASL attraverso il coordinamento dei Servizi o attività finalizzate alla riduzione dei costi, secondo gli indirizzi di cui al punto 5 dell'allegato A della DGR 14 – 714 del 29.9.2010 riguardante la ripartizione del fondo regionale per le politiche sociali.

CHIEDE CHE

- gli stessi siano prioritariamente attuati attraverso la continuità della gestione consortile e delle altre forme di gestione attualmente sul territorio secondo la struttura giuridica vigente con la stessa configurazione territoriale attualmente esistente;
- la Regione Piemonte, nell'abbandonare la proposta di deliberazione in oggetto, si adoperi nel definire un proficuo percorso partecipato con i Comuni ed i Consorzi, garantendo l'indispensabile confronto al fine di individuare soluzioni responsabilmente condivise necessarie a tutelare efficacemente i servizi sociali ai cittadini nella consapevolezza della loro particolarissima importanza umana e civile.

IMPEGNA IL SINDACO

a trasmettere il presente ordine del giorno

- al Presidente della Giunta Regionale,
- all'Assessore alle politiche sociali della Regione Piemonte
- all'Assessore agli Enti Locali della Regione Piemonte
- ai Signori Consiglieri Regionali rappresentanti il territorio della provincia di Cuneo.